



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/11/2005

=====

ADDI' 08/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Franco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rentino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniele	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Tutti Presenti

DELEGAZIONE 945

Oggetto:

L.R. 18.11.1999, n. 33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio - Nuove disposizioni riguardanti l'art. 32 come modificato dall'art. 82 della Legge Finanziaria n. 2 del 27 febbraio 2004: Individuazione dei Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione alla DGR n. 996 del 29.10.2004 (Comune di Marino).



OGGETTO : L.R. 18.11.1999, n. 33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio - Nuove disposizioni riguardanti l'art.32 come modificato dall'art. 82 della Legge Finanziaria n.2 del 27 febbraio 2004: Individuazione dei Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione alla DGR n. 996 del 29.10.2004 (Comune di Marino).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato;



VISTO il D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art. 12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i Comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art. 11, c. 4, del decreto medesimo;

VISTA la Legge regionale 19.11.1999 n. 33 e successive modificazioni recante "disciplina relativa al settore commercio";

VISTO in particolare l'art.32 della L.R.33/99 e succ. mod. come sostituito dall'art.82 della L. R. n.2 del 27.02.2004 il quale dispone che "la Giunta regionale, sentite la commissione consigliare competente, i comuni, le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, individua i comuni, le frazioni e le località dove sono operative le deroghe previste dall'articolo 12 del D.lgt. 114/98 in quanto a prevalente economia turistica e città d'arte determina i relativi periodi massimi di applicabilità delle predette deroghe, tenuto conto delle seguenti caratteristiche: a) comuni o parti di essi a prevalente economia turistica; b) città d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione; c) comuni montani o zone montane di comuni, comuni insulari o singole zone di comuni caratterizzati da presenze di attrattive termali, naturalistico - ambientali, storico culturali, eno-gastronomiche, religiose nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo dell'animazione e dell'economia delle località suddette. Nei comuni, frazioni, località e zone individuati e nei periodi fissati dalla Regione, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura. La Regione può aggiornare le individuazioni di cui al comma 1 sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato".



VISTA la nota n.1539/SP del 10.05.2004 dell'Assessore alle Attività Produttive indirizzata a tutti i Sindaci dei comuni del Lazio con la quale si invitavano le amministrazioni locali ad inoltrare alla Regione una nota indicante: se l'intero territorio è interessato alla deroga, o parte di esso, in questo caso elencare la parte del territorio interessata, località o frazioni ed il periodo massimo, indicandone la durata;

ATTESO CHE soltanto parte dei Comuni interpellati hanno provveduto ad inviare la comunicazione di quanto richiesto;

VISTA l'allegata scheda, numero 1 recante "Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte", che forma parte integrante della presente deliberazione, nella quale sono riportati:

- il nome del Comune che ha avanzato formale richiesta ;
- il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dal Comune e della successiva integrazione istruttoria;
- l'indicazione del territorio comunale interessato;
- il periodo di ogni anno, durante il quale gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art. 12, c.1, del D. Lgs. n. 114/1998,
- la classificazione: prevalente economia turistica e città d'arte;

945 28 NOV. 2005 *lu*

VISTE le allegate note:

- prot. n. 91941 del 30.06.2005, con la quale si richiede alle Organizzazioni regionali dei consumatori presso il C.R.U.C. ed alle imprese del commercio del turismo e dei lavoratori dipendenti, di esprimere le proprie osservazioni in merito alle richieste avanzate dal Comune di Marino, concernenti l'inserimento del comune medesimo tra i comuni a prevalente economia turistica e città d'arte;
- prot. n. 94098 del 25.07.2005, già anticipata per le vie brevi, con la quale il Comitato Regionale degli Utenti e dei Consumatori fa presente che la richiesta di parere deve essere inoltrata alle Organizzazioni Regionali dei Consumatori;
- prot. n. 101510 del 20.07.2005, con la quale è stato richiesto il predetto parere alle Organizzazioni Regionali dei Consumatori;

VISTE le note, che si allegano: prot. n. 6666 del 05.07.2005 della Confederazione Italiana Agricoltori; fax dell'11.07.2005 della Unione Regionale CIDA del Lazio; prot. n. 1645/05 del 25.07.2005 dell'ADICONSUM Lazio; fax dell'11.07.2005 della Lega Consumatori Lazio; prot. n. 1411 del 28.07.2005 della Unione Nazionale Consumatori; fax del 01.08.2005 del Comitato Difesa del Cittadino; prot. n. 5024 del 01.08.2005 dell'Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e Lazio;

CONSIDERATO CHE con le suddette note, le Associazioni che hanno risposto alla richiesta di parere, si sono espresse positivamente, e l'Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e Lazio, ha condizionato il proprio parere favorevole all'adozione da parte del Comune di Marino della chiusura al traffico veicolare in ampie aree del territorio del Comune per tutto il periodo annuale;

CONSIDERATO CHE il Comune di cui all'allegata scheda n. 1, ha presentato richiesta successivamente alla data fissata con nota dell'Assessore alle Attività Produttive n. 1539/SP del 10.5.2004;

RITENUTO opportuno di procedere all'integrazione della DGR n. 996 del 29.10.2004 con l'individuazione di altri comuni che possono derogare all'obbligo di chiusura infrasettimanale, festiva e domenicale in quanto città a prevalente economia turistica e città d'arte;

RITENUTO di poter procedere con successivo provvedimento all'individuazione degli altri comuni, quando gli stessi faranno pervenire alla Direzione Regionale Attività Produttive formale richiesta di inserimento nell'elenco, e all'inserimento dei Comuni le cui richieste sono pervenute oltre il termine del 10.06.2004;

VISTO l'art. 32 comma 13) ^{della L.R. 33/99 e sue mod.} il quale stabilisce che la Giunta regionale individua i comuni e le località di cui al medesimo comma, lett. a) b) e c) sentita la commissione consiliare competente nella seduta del

lu 17/10/2005


RITENUTO, pertanto, di poter approvare la suddetta allegata scheda n. 1 recante "Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte", che fa parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle note inviate dai Comuni, e della proposta avanzata dagli stessi circa l'intero territorio o la porzione di esso interessato ed il periodo di ogni anno di applicazione delle deroghe di cui trattasi;

All'unanimità.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa.

- di individuare il comune di cui alla scheda n. 1 recante "Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte", che forma parte integrante della presente deliberazione, come turistico e d'arte e nel quale gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, per i periodi e le porzioni di territorio indicati nella citata scheda;



945 8 NOV. 2005

Dej

- Con successiva deliberazione si provvederà ad integrare la scheda n. 1 recante "Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte", con i Comuni che hanno inviato la richiesta dopo il 10.06.2004 come da citata nota n. 1539/SP del 10.05.2004 e con i Comuni che non avendo risposto entro il suddetto termine presenteranno formale richiesta;
- Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio GUZZUPI

"8ª scheda demogho
orari MARINO.xls"

15 NOV 2005





SCHEDE ANCI 1954

COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E CITTÀ D'ARTE

COMUNE	PROV.	RICHIESTE Prot. n.	TERRITORIO	PERIODO	CLASSIFICAZIONE
MARINO	RM	9300 DEL 28/02/05 E 18554 DILL 20/04/05	INTERO TERRITORIO	INTERO ANNO	ECONOMIA TURISTICA

ALLEG. alla DELIB. N. 945 del
DEL 08 NOV. 2005

